

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITA' COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;

VISTO l’Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall’Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;

VISTO il D.A. n. 207/gab del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione tecnica specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 228 del 27 maggio 2016, di adozione delle modalità operative di funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTE le note assessoriali prot. n. 5056/GAB/1 del 25/07/2016 di “prima direttiva generale per l’azione amministrativa e per la gestione” e prot. n. 7780/GAB/12 del 16/11/2016, esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTE la nota prot. n. 8782 del 01/07/2015 assunta all’ARTA con prot. n. 17009 del 21/07/2015, con la quale il comune di **Grammichele** nella qualità di Autorità Procedente, ha chiesto il parere di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.) sulla Variante alle Norme Tecniche di Attuazione ed al Regolamento Edilizio del Vigente P.R.G. e contestualmente ha trasmesso in forma cartacea e digitale il Rapporto Preliminare e Relazione;

VISTA la documentazione trasmessa dall’Autorità Procedente contenente il Rapporto Preliminare Ambientale;

VISTA la nota prot. 18650 del 07/08/2015 con la quale l'Unità di Staff 4 ha rappresentato che al fine di poter attivare il procedimento richiesto, è necessario che la Ditta Proponente paghi gli oneri a copertura delle spese istruttorie come stabilite dall'art. 6 comma 24 della L.R. 26/2012, oggi sostituito dall'Art. 91 comma 3 della L.R. n. 9/2015 e che venga trasmessa copia della relativa quietanza;

VISTA la nota prot. 12733 del 22/09/2015 di riscontro alla superiore richiesta con la quale il Comune di Grammichele ha la certificazione di avvenuto versamento delle spese istruttorie previste dall'art. 91 comma 3 della L.R. n. 9 del 07/05/2015, effettuato in data 18/09/2015 a favore dell'Ufficio Provinciale della Cassa Regionale;

VISTA la certificazione di avvenuto versamento delle spese istruttorie previste dall'art. 91 comma 3 della L.R. n. 9 del 07/05/2015;

VISTA la nota prot. n. 24029 del 30/10/2015, dell'Unità di Staff 4- DRU con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione ex art. 12 del D. Lgs. 152/06, della variante alle Norme Tecniche di Attuazione ed al Regolamento Edilizio, trasmettendola ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) di seguito elencati e chiamandoli alla pronuncia del relativo parere di competenza ai sensi della medesima norma.

- **Dipartimento regionale dell'Urbanistica – Servizio 4**
- **Dipartimento Regionale dell'Ambiente**
 - Servizio 1**
 - Servizio 2**
 - Servizio 3**
 - Servizio 4**
 - Servizio 6**
 - Servizio 7**
- **Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana**
- **Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti**
- **Dipartimento Regionale dell'energia**
- **Dipartimento Regionale Tecnico**
- **Dipartimento Regionale dell'agricoltura**
- **Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale**
- **Dipartimento Regionale delle Attività produttive**
- **Provincia Regionale di Catania**
 - **Territorio Ambiente – Parchi e Riserve**
 - **Protezione civile**
 - **Sviluppo economico**
- **Ufficio Genio Civile di Catania**
- **Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania**
- **Dipartimento della Protezione Civile – Servizio per la Provincia di Catania**
- **ASP Catania**
- **Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - DAP di Catania**

VISTE le note dei seguenti S.C.M.A.:

- **Azienda Sanitaria di Catania** prot. N. 112066 del 06/11/2015;
- **Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania** prot. N. 140514 del 23/11/2015.

PRESO ATTO che i restanti S.C.M.A. non hanno fatto pervenire i loro pareri, osservazioni o contributi a questa Autorità Competente;

VISTA la nota prot. n. 19672 del 17/10/2016, dell'Unità di Staff 2 – DRU con la quale, in qualità di segreteria *ratione materiae* ha trasmesso i relativi atti alla C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, al fine di acquisire il parere di competenza;

VISTO il parere n. 11/2017 del 22/02/2017 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso con nota prot. n. 4701 del 24/02/2017,

all'Unità di Staff 2 – DRU in qualità di Segreteria a supporto della medesima Commissione, che di seguito si riporta:

“ ... *Omissis*

Premesso che la segreteria del Dipartimento Urbanistica ha trasmesso alla Commissione tecnica Specialistica VIA/VAS il progetto di variante alle norme Tecniche di attuazione ed al regolamento edilizio del vigente P.R.G. per il rilascio del parere sulla verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.

Rilevato che dal contenuto del Rapporto Preliminare si evidenzia quanto segue:

1) DESCRIZIONE GENERALE DESUMIBILE DAL R.P.A.

Il territorio del Comune di Grammichele non è interessato da siti: Natura 2000 e su di esso non sono state istituite né Zone SIC né ZPS le principali unità di paesaggio individuate nel territorio di Grammichele sono 3:

- Area a morfologia blanda dei seminativi e seminativi arborati;
- Aree collinare ondulate con pendenza superiori al 15%;
- Aree pianeggianti della “ Valle dei Margi”;

I terreni sono coltivati ad agrumeti nella parte Nord del territorio comunale, seminativi in promiscuità con colture specializzate ad Ovest Sud-Ovest, a seminativi asciutti(grano) nella C/da Poggiarelli e Poggio di Malta mentre per quanto riguarda i boschi la vegetazione arborea e arbustiva la si riscontra nelle alture (Poggio Aquila, Valle del Salice) con *Eucalyptus globulus* e *pinus pinea*. Trattasi di specie Comuni nel Territorio e nell'area meridionale da attenzionare come elemento paesaggistico al fine di armonizzare le scelte di pianificazione con l'ambiente naturale. La variante proposta mira a una migliore attuazione dei piani di recupero con programmi e interventi di riqualificazione urbana onde evitare i problemi che possono nascere dall'abbandono del centro storico, dall'aver eccedenza di case non abitate e dall'abbandono del patrimonio insediativo rurale.

L'agricoltura trova i suoi punti di forza nell'alta qualità dei prodotti agricoli con la struttura del paesaggio agrario caratterizzato da elevati aspetti di sostenibilità ambientale a fronte di una scarsa attitudine all'associazionismo e ad una scarsa informazione degli operatori del settore. Il trend risulta in costante aumento per la richiesta di alimenti biologici e le possibilità legate alla diffusione dell'agriturismo, del turismo rurale e del turismo enogastronomico sono dei punti di forza del territorio.

Il territorio di Grammichele presenta le seguenti aree di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142 lett. m.D. legs 42/2004:

Poggio Aquila

“ Insediamento indigeno e greco indigeno; Santuario di Demetra e Core” ;

Terravecchia- Casa Cantoniera

Necropoli indigena e greco arcaica(tombe a grotticella artificiale);

Terravecchia- Occhiolà

Insediamento classico ed ellenico. Città Medievale barocca di Occhiolà distrutta nel terremoto del 1693 e succeduto alla classica Echetla”;

Terravecchia- Poggio dei Pini

Insediamento della tarda età del Bronzo e città greco- indigena arcaica ed ellenistica (tracce di abitazioni e di cinta muraria); necropoli greco-arcaica.

Di fatto sull'area il vincolo paesaggistico non nasce dall'emanazione di un decreto specifico poiché l'art. 142 del “Codice” definisce e individua quali aree da tutelare per legge, fino alla approvazione del piano paesistico, i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque, approvato con regio decreto 11/12/1933, n°1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna e le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del codice.

SHEMA PLANIMETRICO DELLA CITTA'

L'impianto di Grammichele è generato dallo sviluppo geometrico di un esagono diviso in 6 settori da altrettante strade convergenti verso la piazza esagonale principale. Sulla piazza dovevano essere ubicati edifici di carattere pubblico. Oltre l'esagono generatore dell'assetto urbano erano previsti 6 quartieri dalla forma rettangolare con i lati lunghi coincidenti con i lati dell'esagono attraversati baricentricamente dalle 6 strade radiali e da 6 piazze quadrangolari.

Il 900 si apre con una nuova immagine della città, più frastagliata nei suoi contorni, ma pur sempre integra nel suo disegno originario. L'espansione edilizia, saturata nella prima metà del XX secolo la parte contigua alla stazione, si realizzò nella parte alta della cittadina nella zona, nord/ nord-est,

del Calvario, mantenendo le stesse caratteristiche urbanistiche e tipologiche della precedente espansione. Lo stesso modello di crescita di questa fase, ma con entità poco rilevanti, si ha anche nelle altre parti dei borghi, che però per la morfologia del terreno viene frenata e bloccata. Contemporaneamente al formarsi di queste nuove frange urbane, è in atto, per l'evolversi delle esigenze abitative e la mancanza di aree libere intorno alle abitazioni, un lento e continuo processo di modifica del centro abitato, con forti incongruenze tra morfologia urbana e tipologia edilizia.

2) ILLUSTRAZIONE DELLA VARIANTE ALLE N.T.A. E AL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL VIGENTE P.R.G.

- La variante consiste nelle modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione ed al Regolamento Edilizio del P.R.G., P.R.G. già approvato dall'A.R.T.A. il 13/04/10 al n° 184 e pubblicato sulla G.U.R.S. il 14/05/10; in sintesi le modifiche si riferiscono ai seguenti articoli:

Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione

- Art.35. B1 Sottozona "B1"
- Art.35. B4 Sottozona "B4"
- Art.35. BRT Sottozona "BRT"
- Art.35. E Zona "E" - Agricole
- Art.35. E4 Sottozona "E4"
- Art.35. E5 Sottozona "E5"
- Art.35. Verde agricolo -Sotto zona verde agricolo
- Art.3.1 Sottozona D1-PIP

Modifiche al Regolamento Edilizio

- Art.36 Caratteristiche dei locali
- Art.40 Piani seminterrati

Tale variante prevede il cambiamento della destinazione d'uso dell'area dove insiste l'attuale fabbricato e dell'area circostante ad esso censito al N.C.E.U. foglio24 part 306. Attualmente infatti ricade urbanisticamente in zona agricola, ed è di proprietà della congregazione Cristiana Pentecostale.

Le zone di completamento "B" sono quelle che comprendono le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, prive di valori storico-ambientali di particolare pregio, sostanzialmente urbanizzate ed in quanto tali suscettibili di intervento di manutenzione, completamento, ristrutturazione e rinnovo. In tali zone inoltre l'attuazione avviene tramite intervento diretto.

Lo strumento urbanistico vigente, allo scopo di creare le premesse per il recupero del patrimonio edilizio e per facilitare gli interventi di riqualificazione urbana, differenzia le zone omogenee " B", sulla base dei diversi caratteri tipologici, funzionali, urbanistici, nonché in relazione al diverso ruolo da esse assolto in rapporto al centro storico ed alle aree extraurbane;

-Sottozona "B1"

"Zona totalmente o parzialmente edificata nella prima espansione della Città con tessuto incoerente al disegno urbano": è quella che interessa tessuti edilizi compresi negli "spicchi" esterni che si incuneano tra i rettangoli (borghi) poggiati ai lati dell'"esagono centrale". Tale zona comprende anche l'area urbana sviluppatasi in genere con prevalente andamento lineare, coerentemente con il disegno urbano della città Storica.

Nelle sottozone " B1" le modifiche consistono:

l'inserimento tra gli interventi soggetti a preventivo parere della Soprintendenza per i BB.CC.AA. degli interventi di sopraelevazione e ampliamento.

- Sottozona "B4"

"Zona totalmente o parzialmente edificata di recente realizzazione con un rapporto di copertura compreso fra il 25% ed il 50%": interessa tessuti edilizi, nuclei, o singoli manufatti di recente formazione non costituenti parte organicamente relazionata con il contesto urbano. Tale sottozona si caratterizza per il rapporto particolare che ha prodotto un processo di crescita priva di organicità. In tale sottozona si rendono necessari interventi di riqualificazione urbanistica, riassetto della viabilità ed opere di arredo urbano.

Nelle sottozone B4 le modifiche consistono in:

al comma 2.2 viene inserita l'applicazione dell'art. 39 della L.R. 19/72 e s.m.i. per la cubatura in rapporto alla superficie di edifici da realizzare

- Sottozona "Brt"

"Zona totalmente o parzialmente edificata oggetto di ristrutturazione": tale zona contraddistingue le parti del tessuto urbano in cui sono presenti i nuclei edilizi caratterizzati da tipologie di mediocre qualità, incoerenti con il contesto e fortemente degradate, le quali richiedono un piano di ristrutturazione edilizio ed urbanistico.

Nelle sottozone Brt le modifiche consistono in:

verrà consentita l'edificazione anche per singola concessione edilizia nel rispetto delle disposizioni della L.R. 27/12/78 n° 71.

La comunità di Grammichele notoriamente è caratterizzata da piccoli e medi imprenditori agricoli con un'importante tradizione e con la presenza di numerosi prodotti tradizionali e di qualità. La variante cerca di rispondere alle richieste di quest'ultimi proponendo delle soluzioni per incentivare lo sviluppo del settore agricolo. Le modifiche riguardano l'altezza minima che viene maggiorata, il lotto minimo, le verande e le tettoie. Tali Z. T.O. oggetto di verifica sono definite nelle vigenti N.T.A. come Zone "E"- Agricole

Zone E agricole

comprendono le parti del territorio destinate ad usi agricoli e quelle con edifici, attrezzature ed impianti connessi al settore agro-silvo-pastorale.

Nelle Zone E agricole le modifiche consistono in:

al comma 3.9 "che reca ove consentito dalla normativa di zona gli impianti ed i manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici dovranno rispettare, salvo specifiche previsioni di sottozona, quanto previsto dall'art. 22 delle L.R. 71/78 e s.m.i.;

è stato soppresso limitatamente al lotto minimo.

Al comma 3.15 relativamente al cosiddetto "trasferimento di cubatura" (per tutte le Z.T.O. in linea con la costante giurisprudenza) lo stesso può avvenire solamente tra lotti contigui che ricadono nella medesima Z.T.O. fatto salvo il caso in cui le aree siano separate da una strada provinciale o vicinale "la variante consiste nell'inserimento della seguente: "ad esclusione di manufatti edilizi destinati ad attività produttiva"

Secondo lo strumento normativo comunale, sono suddivise in Sottozona "E1", Sottozona "E2", Sottozona "E3", Sottozona "E4", Sottozona "E5", Verde Agricolo.

- Sottozona "E4"

Zone agricole con colture arborate con possibilità di irrigazione: questa sottozona comprende le aree caratterizzate da colture prevalentemente arborate dove sono presenti impianti di irrigazione.

Nelle sottozone "E 4" le modifiche consistono in:

ANNESSI DEPOSITI

Comma 4.1 lettera a) l'indice fondiario massimo consentito è aumentato da 0,04 a 0,07 mc/mq;

Comma 4.1 lettera b) l'altezza massima è aumentata da ml 4,50 a ml 7,50;

Comma 4.1 lettera f) viene eliminata la superficie fondiaria minima per la realizzazione di "annessi agricoli" che era di mq. 4.400

NUOVE NORME

Comma 4.1 lettera g) inserire il parametro edilizio per la realizzazione di "portici o tettoie" nella misura del 50% della superficie coperta

RESIDENZE le norme esistenti da modificare sono:

Comma 4.2 lettera b) il parametro del volume massimo ammissibile che era di 450 mc. viene eliminato;

Comma 4.2 lettera c) l'altezza massima consentita per le residenze è aumentata da ml 4,50 a ml 7,50;

Comma 4.2 lettera g) la superficie fondiaria minima per la realizzazione di "edifici residenziali" è ridotta da mq 4.400 a mq 2.000;

Nuove norme

Comma 4.1 lettera h) inserire il parametro edilizio per la realizzazione di "verande" nella misura del 50% della superficie coperta.

- Sottozona "E5"

Zone agricole con colture arborate miste a seminativo e colture prevalenti a seminativo semplice.

Nelle sottozone E 5 le modifiche consistono in:

4.1. Annessi depositi

Comma 4.1 lettera b) l'altezza massima consentita per gli "annessi agricoli" è aumentata da ml 5,00 a ml 7,50;

Comma 4.1 lettera f) viene eliminata la superficie fondiaria minima per la realizzazione di "annessi agricoli" che era di mq. 4.400;

NUOVE NORME

Comma 4.1 lettera g) inserire il parametro edilizio per la realizzazione di "portici o tettoie" nella misura del 50% della superficie coperta.

RESIDENZA

Comma 4.2 lettera b) il parametro del volume massimo ammissibile che era di 450 mc. viene eliminato;

Comma 4.2 lettera c) l'altezza massima consentita per "le residenze" è aumentata da ml 4,50 a ml 7,50;

Comma 4.2 lettera g) la superficie fondiaria minima per la realizzazione di edifici "residenziali" è ridotta da mq 4.400 a mq 2.000;

Nuova norma da inserire

Comma 4.2 lettera h) inserire il parametro edilizio per la realizzazione di "verande" nella misura del 50% della superficie coperta.

-Sottozona "Verde Agricolo"

Zone caratterizzate da interventi "spontanei" senza alcuna programmazione urbanistica, prive o fortemente carenti di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Nelle sottozone "Verde Agricolo" le modifiche consistono in:

Annessi Agricoli:

Comma 1.1 lettera a) l'indice fondiario massimo è aumentato da 0,03 a 0,07 mc/mq;

Comma 1.1 lettera b) l'altezza massima consentita per gli "annessi agricoli" è aumentata da ml 4,50 a ml 7,50;

Comma 1.1 lettera f) viene eliminata la superficie fondiaria minima per la realizzazione di "annessi agricoli" che era di 4.400 mq;

NUOVE NORME

Comma 1.1 lettera g) inserire il parametro edilizio per la realizzazione di "portici o tettoie" nella misura del 50% della superficie coperta.

RESIDENZA

Comma 1.2 lettera b) il parametro del volume massimo ammissibile che era di 450 mc. viene eliminato;

Comma 1.2 lettera c) l'altezza massima consentita per "le residenze" è aumentata da ml 4,50 a ml 7,50;

Comma 1.2 lettera g) la superficie fondiaria minima per la realizzazione di "edifici residenziali" è ridotta da mq 4.400 a mq 2.000;

Nuova norma da inserire

Comma 1.2 lettera h) inserire il parametro edilizio per la realizzazione di "verande" nella misura del 50% della superficie coperta.

Le zone adibite ad insediamenti produttivi artigianali, industriali, commerciali e simili sono individuate come zone territoriali omogenee D. In tali zone è consentita la costruzione di: edifici ed impianti per attività artigianali ed industriali, commerciale, uffici amministrativi ad essi pertinenti; depositi e magazzini; abitazioni di servizio.

Le zone D sono suddivise:

-Sottozona "D1-PIP"

Zone destinate al piano per gli insediamenti produttivi

Sottozona "D1-PIP" le modifiche consistono:

Per gli opifici

Comma 2 lettera a punto 6

Il rapporto massimo di copertura per la realizzazione di opifici, è aumentato da 0,30 a 0,40 mq/mq;

Per i servizi sociali e gli impianti di servizi tecnici

Comma 2 lettera b punto 2

Il rapporto massimo di copertura per la realizzazione di immobili destinati per i servizi sociali e gli impianti di servizi tecnici, è aumentata da 0,30 a 0,40 mc/mq.

MODIFICHE AL R.E.C.

Modifiche al regolamento edilizio del vigente .P.R.G.

Le modifiche al regolamento edilizio consistono in:

Art. 36

Il comma 2 lettera B recava: che i locali di categoria A dovevano avere superficie di mq 9,00 (con l'eccezione di quelli destinati a negozio, di mq 30,00).

Le modifiche consistono in :

nell'eliminare la frase “ con l'eccezione di quelli destinati a negozio di mq. 30,00” per consentire di attivare attività in locali di categoria A, anche al di sotto della superficie minima di mq 30.

3) ESAMI DEGLI EVENTUALI CONTRIBUTI DEI S.C.M.A.

- *In data 30/10/15 prot. 24029 l'autorità competente unità di STAFF 4 dell' A.R.T.A. procedure VAS per pianificazione territoriale e strumenti urbanistici ha dato avvio alle consultazioni a conclusione delle quali sono pervenuti i seguenti contributi da parte dei S.C.M.A.;*
- *Nota del 06/11/15 prot. 112066 dell' A.S.P. della Provincia di Catania che così reca: visto che la variante mira ad attivare un processo di miglioramento e di valorizzazione delle zone B (sottozona B1-B3- B4-B5, sottozona Brt) favorendo il recupero del patrimonio edilizio e facilitando gli interventi di riqualificazione urbana si esprime parere favorevole alla variante alle norme Tecniche di attuazione ed al Regolamento Edilizio del vigente P.R.G.;*
- *Nota del 23/11/15 prot. 140514 dell' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania che così reca: in riferimento alla proposta di variante visto e considerato che la zona sottoposta a regime vincolistico di cui all'art. 1 del R.D.L. 3267 del 30/12/23, la cui destinazione urbanistica prevista è costituita dalla zona “E” verde agricolo, sottozona “ E1”, “E2”, “E3”, esprime parere favorevole alla variante di cui in oggetto;*

4) CONSIDERAZIONE E VALUTAZIONI SULLA COMPATIBILITA' AMBIENTALE

Nell'area interessata dal progetto, e nella immediata vicinanza non sono presenti siti appartenenti alla rete natura 2000 (siti di importanza comunitaria SIC e zone di protezione speciale ZPS ai sensi delle direttive CEE).

Nel piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (di seguito PAI) redatto dall'ARTA Sicilia, Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio 4” Assetto del Territorio e Difesa del Suolo”, il territorio di Grammichele ricade nel bacino idrografico del fiume Simeto (094); area territoriale tra il bacino del fiume Simeto e il bacino del fiume San Leonardo(094A); lago di Pergusa (094B); lago di Maletto (094C). Nel Comune di Grammichele non si registrano dissesti e, dai dati forniti dalla soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Catania, non sono presenti vincoli idrogeologici.

5) CONCLUSIONE

Premesso che:

La variante, per rilanciare lo sviluppo economico e sociale del territorio locale, promuove tre soluzioni:

- nelle zone B di completamento mira ad attivare un processo di miglioramento e di valorizzazione, favorendo il recupero dei fabbricati attraverso delle sopraelevazioni e degli ampliamenti e in alcune zone incoraggiando l'edificazione attraverso la possibilità di ricorrere a singole concessioni edilizie. Inoltre garantisce un assetto urbano ordinato e qualitativamente adeguato in grado di contribuire a migliorare le condizioni abitative della popolazione.

-nella zona adibita ad insediamenti produttivi (zona industriale), prevede un aumento del rapporto di copertura per i nuovi insediamenti in modo da dare impulso alle attività commerciali e artigianali.

- Nelle zona E prevede la possibilità di edificare con indici fondiari leggermente superiori, con nuovi porticati e tettoie per gli annessi agricoli e nuove verande per le residenze.

Inoltre per incentivare le attività lavorative, modifica le caratteristiche che devono avere i locali;

Tutto ciò premesso, Valutata la documentazione fornita dall'autorità procedente comune di Grammichele e i pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, questa commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale esprime parere che il progetto di variante alle norme tecniche di attuazione ed al regolamento edilizio vigente del P.R.G. del Comune di Grammichele sia da escludere alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli art. da 13 a 18 del D.L.g.s. 152/06 e s.m.i., fatte salve le valutazioni urbanistiche di competenza del D.R.U.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.”

Ritenuto di potere condividere il sopracitato parere tecnico n. 11/2017 del 22/02/2017

DECRETA

- Art. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. **11/2017** del **22/02/2017**, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, che la variante alle Norme Tecniche di Attuazione ed al Regolamento Edilizio Comunale del vigente P.R.G.del comune di Grammichele, **sia da escludere alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica** di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.
- Art. 2)** Il Comune di **Grammichele**, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.
- Art. 3)** A norma dell'art. 12 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1 della Legge 116/2014, il presente Decreto verrà pubblicato, dall'Assessorato Territorio ed Ambiente, sulla *home-page* del DRU – *directory* “VAS-DRU”, *sub-directory* “provvedimenti” e a norma dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale di questo Assessorato.
- Art. 4)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

L'Autorità Competente per la VAS
L'ASSESSORE
Dott. Maurizio Croce
F.TO CROCE